

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani**
ATO TOSCANA CENTRO

DETERMINA n. 11

Oggetto: approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della Legge Regione Toscana n° 69/2011 "*Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007,*

Richiamato lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che con Deliberazione di Assemblea n. 6/2012 è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità;

Considerato che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'ente e di direzione della struttura operativa;

Considerato che ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 267/2000, l'ATO Toscana Centro, può adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Ritenuto opportuno individuare i principi, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione;

Considerata la necessità di approvare un regolamento per il conferimento di incarichi esterni che, in coerenza con quanto stabilito dall'art.18 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 in materia di reclutamento del personale, definisca i presupposti per il conferimento di incarichi esterni nonché pubblicizzi e renda trasparenti i criteri e le modalità che saranno adottate da questo ente per il conferimento di incarichi di consulenza esterna;

Preso atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;

Visto l'art. 107 c.3 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 165/2001;

DETERMINA

- di approvare il regolamento per il conferimento di incarichi esterni allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di predisporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Firenze, 31.12.2012



IL DIRETTORE GENERALE
(Lorenzo Perra)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lorenzo Perra".

Visto l'art.151 c.4 del D.lgs. 267/2000, il sottoscritto, attesta la regolarità contabile e la esistenza della relativa copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con il presente atto.

Firenze, 31.12.2012




IL DIRETTORE GENERALE
(Lorenzo Perra)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lorenzo Perra".

**Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani**
TOSCANA CENTRO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI ESTERNI



INDICE

PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1	3
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2	4
PRESUPPOSTI	4
ART. 3	4
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI	4
ART. 4	5
AFFIDAMENTO DIRETTO.....	5
ART. 5	5
AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO	5
E CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 6.....	7
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	7
ART. 7	7
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO	7
ART. 8	8
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO.....	8

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione, cui l'ATO TOSCANA CENTRO intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. L'ente pertanto, nella piena adesione ai principi sopra enunciati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni.

L'ATO TOSCANA CENTRO provvede al conseguimento degli scopi statutari, dei programmi e dei progetti alla stessa affidati con la propria organizzazione e il proprio personale. Fermo restando il predetto principio generale, questo ente può avvalersi della cooperazione di soggetti esterni, conferendo incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 cod. civ..

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 in materia di reclutamento del personale, ha lo scopo di definire i presupposti per il conferimento di incarichi esterni nonché di pubblicizzare e rendere trasparenti i criteri e le modalità che saranno adottati da questo ente per il conferimento di incarichi di consulenza esterna.

Il presente regolamento trova quindi applicazione in tutti i casi in cui l'ATO assegna incarichi individuali di collaborazione, ricerca e consulenza a soggetti esterni alla società consistenti in una prestazione di lavoro autonomo ad un professionista (prestazione d'opera intellettuale, incarico di consulenza, contratto di lavoro autonomo, contratto a termine, ecc.).

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i servizi di consulenze riconducibili agli appalti pubblici di servizi da affidare ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
- gli incarichi aventi ad oggetto i servizi di consulenza legale disciplinati dall'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, tra gli incarichi oggetto del presente Regolamento si fa riferimento a:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
- c) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo;

d) i rapporti di collaborazione a progetto, che devono essere riconducibili a incarichi di ricerca e/o uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

ART. 2 PRESUPPOSTI

Questo ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, di natura occasionale, coordinata e continuativa o a progetto a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, se necessario anche universitaria, in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, non potendo gli stessi riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio.

Detti incarichi possono pertanto essere conferiti sulla base dei seguenti presupposti ed in presenza delle seguenti condizioni:

- a) assenza di una apposita struttura organizzativa interna ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione e/o prestazione e/o non disponibilità di personale interno All'ente - con le caratteristiche professionali richieste;
- b) complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;
- c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali di ATO Toscana Centro;
- d) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- e) possibilità di avviare la crescita professionale del personale interno;
- f) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- g) il compenso deve essere strettamente proporzionato alla professionalità richiesta ed alla utilità conseguita;
- h) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- i) al termine dell'incarico - o nel corso di esecuzione della prestazione quando compatibile con l'oggetto e le modalità di espletamento dell'incarico - deve essere acquisita una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta.

ART. 3 PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI

L'ATO procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante una delle seguenti tre procedure: confronto aperto (modalità ordinaria), confronto a inviti (modalità ordinaria) e affidamento diretto (modalità eccezionale). In ogni caso, la competenza dell'affidamento degli incarichi è del direttore generale che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni funzionali dell'ente, nonché nei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, nonché negli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo e nel rispetto degli obiettivi definiti.

1. Il Confronto "aperto" consiste nella pubblicazione di un avviso nel quale vengono indicate tutte le caratteristiche dell'incarico e si sollecita la presentazione di una proposta da parte di tutti i soggetti interessati muniti dei requisiti richiesti. Tale procedura viene preferita nell'ipotesi di incarichi caratterizzati da

particolare complessità che richiedono la massima apertura concorrenziale al fine di favorire la presentazione di offerte da parte del maggior numero possibile di candidati e la più ampia scelta della proposta più conveniente e tecnicamente più qualificata.

2. Il Confronto "a inviti": a tale procedura si fa ricorso laddove, in presenza incarichi di una certa complessità, siano ravvisate determinate ragioni di speditezza e/o la ricorrenza nella questione di tematiche in parte analoghe a quelle oggetto di precedente incarico e/o la presenza nell'eventuale elenco preventivamente disposto di professionisti specializzati nella materia. In tale ipotesi, il confronto è svolto tra un numero ristretto di soggetti (di regola non inferiore a 5) scelti - a seconda delle peculiarità della situazione - in base ad un'indagine di mercato oppure, in alternativa, attingendo dagli elenchi preventivamente predisposti dalla stazione appaltante.

3.1 Affidamento diretto: a tale modalità si può fare ricorso solo in via eccezionale solo in presenza dei presupposti di specie descritti al successivo art. 4.

ART. 4 AFFIDAMENTO DIRETTO

Fermo restando che il ricorso alle procedure comparative previste nel precedente art. 3, punti 1 e 2, deve ritenersi il procedimento ordinario, in analogia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali che disciplinano la procedura negoziata senza bando e/o l'affidamento diretto, L'ente può conferire gli incarichi esterni senza esperimento di procedure comparative in presenza dei seguenti presupposti:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) quando, in casi di assoluta urgenza, da motivare adeguatamente, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
- c) per attività comportanti prestazioni altamente specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni per cui risulta notorio che un solo soggetto possa fornirle o eseguirle con il grado di specializzazione richiesto;
- d) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti Pubblici che richiedono concerto nell'individuazione dei criteri e modalità di affidamento dell'incarico;
- e) incarichi basati su un rapporto fiduciario o *intuitu personae*, ricorrendone i presupposti, che devono essere comunque illustrati ed adeguatamente motivati dal Direttore Generale-. In questa categoria, possono farsi rientrare gli incarichi concernenti l'assegnazione di mandati per la difesa in giudizio;

ART. 5 AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO

5.1 Le procedure di Confronto aperto e Confronto a inviti, al di là delle peculiarità del singolo caso, dovranno comunque essere strutturate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pubblicità. In ragione di ciò:

a) nell'avviso di selezione sono evidenziati gli elementi essenziali ed i criteri di selezione della professionalità richiesta, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- definizione puntuale dell'oggetto dell'incarico;

- indicazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di natura tecnica (ad esempio, eventuali requisiti minimi formativi e/o professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, gruppo di lavoro, qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso indicato nell'avviso e ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da affidare) e, se opportuno in ragione della tipologia di incarico, anche i requisiti di natura economico-finanziaria (ad esempio, dimostrazione di aver svolto servizi nello stesso settore o in settori analoghi a quello oggetto dell'incarico per determinati importi) di volta in volta necessari in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire;

- indicazione dei termini per la presentazione dell'offerta e per la conclusione della procedura.;

- durata dell'incarico;

- luogo di svolgimento dell'incarico e modalità dell'espletamento;

- definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso a seconda della tipologia e delle peculiarità dell'incarico) e degli elementi qualitativi e quantitativi che saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e indicazione per ciascun elemento dei relativi punteggi;

- corrispettivo per la prestazione con indicazione di tutte le informazioni connesse, ivi incluse i termini e le modalità di pagamento;

- indicazione -del responsabile del procedimento.

b) le regole della procedura di selezione dovranno fissare, in funzione del criterio di aggiudicazione, gli elementi oggetto di valutazione e i relativi punteggi, la disciplina della procedura, il responsabile del procedimento e i termini entro i quali concludere le valutazioni. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile del procedimento ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione delle offerte, nell'avviso di selezione verrà specificato che la selezione stessa sarà effettuata attraverso apposita commissione, eventualmente costituita con il supporto e la partecipazione di personale della Società.

c) della procedura di valutazione e delle sue fasi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società.

5.2 All'esito della procedura di selezione, il responsabile del procedimento propone l'assegnazione dell'incarico sottoponendola all'approvazione del Direttore Generale.

5.3 In seguito a tale approvazione, il Direttore generale, conferisce l'incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che, a seconda della natura della consulenza e delle caratteristiche del soggetto individuato, potrà essere di prestazione d'opera, di prestazione d'opera occasionale, di prestazione d'opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti elementi:

a) generalità del contraente;

b) precisazione della natura della prestazione (es. di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa);

c) oggetto del contratto;

d) luogo di svolgimento dell'incarico;

e) modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;

f) durata;

- g) ammontare lordo del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese nonché modalità e tempistiche di liquidazione;
- h) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze;
- i) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
- j) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) recesso;
- l) foro competente.

La durata del contratto può essere prorogata solo in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico e solo allo scopo di completare i progetti e/o per ritardi non imputabili al professionista, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

ARTICOLO 6 PUBBLICIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nel caso di Confronto aperto, del relativo avviso si dà pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet di ATO Toscana Centro- o altre forme di comunicazione a mezzo stampa. L’avviso resta pubblicato per almeno 15 (*quindici*) - giorni solari.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
2. -L’ente rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica, nelle forme di rito, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica (sito internet), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata ed il relativo compenso.
4. L’efficacia dei suddetti incarichi decorre dalla data di pubblicazione dell’incarico sul sito internet - istituzionale.

ART. 7 VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

Il Dirigente responsabile verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati ed al contratto stipulato.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal prestatore d’opera/professionista esterno risultino non conformi alle previsioni contrattuali ovvero siano insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, esercitando il diritto di recesso, oppure, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet -istituzionale dell'ATO
TOSCANA CENTRO